

REGOLAMENTO NAZIONALE

Approvato dal Consiglio nazionale del 14 - 15 giugno 2008

TITOLO I – IL SOCIO

<u>ARTICOLO 1 – ASSOCIAZIONE</u>

Le persone fisiche che intendono associarsi all'UISP, condividendone i principi e le finalità espresse nello Statuto, dovranno rivolgersi al Comitato territorialmente competente per residenza o attività o ai soci collettivi affiliati all'UISP, i quali provvederanno a rilasciare la tessera annuale previo pagamento della quota associativa e consegna della certificazione medica se prevista.

E' esclusa l'adesione temporanea sotto qualsiasi forma.

Il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire annualmente con le medesime modalità

ARTICOLO 2 – AFFILIAZIONE

I soggetti collettivi, individuati ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto Uisp, che intendano associarsi per la prima volta o riassociarsi alla Uisp dovranno presentare richiesta di affiliazione o rinnovo al Comitato competente per territorio, intendendosi come tale quello dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale.

Alla domanda di affiliazione dovrà essere allegata la copia:

- a) dell'atto costitutivo e dello statuto vigente che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e non contenere principi e finalità in contrasto con lo statuto dell'Uisp ed essere in regola con le norme di legge in vigore
- b) del Verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante
- c) del documento d'identità del legale rappresentante
- d) della richiesta di tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo.

I Soggetti collettivi costituiti sotto forma di Associazione/Società Sportiva Dilettantistica dovranno provvedere al tesseramento di tutti i componenti del proprio Consiglio Direttivo.

La Direzione Territoriale, se delegata dal Consiglio territoriale, deciderà sulle domande di nuove affiliazioni presentate dai soggetti collettivi, sentite le strutture di attività interessate.

L'accettazione della richiesta previo pagamento della quota associativa dà diritto al socio collettivo di ottenere una dichiarazione dell'Uisp nazionale comprovante l'avvenuta affiliazione.

I soggetti collettivi dovranno annualmente provvedere alla riaffiliazione mediante presentazione di apposito modulo e versamento della quota associativa.

Saranno tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato territoriale competente per territorio, ogni variazione del proprio statuto o delle proprie cariche sociali o della forma giuridica.

Fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti di nessun livello della Uisp.

Il Comitato, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rinnovo dell'affiliazione annuale o l'accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con deliberazione motivata del Consiglio Territoriale, non accettare tale domanda.

Avverso la deliberazione che ha respinto la richiesta di prima affiliazione/rinnovo annuale potrà essere proposto ricorso al Collegio dei Garanti competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione.

ARTICOLO 3 – COMPETENZA TERRITORIALE

L'accettazione della richiesta di affiliazione di un soggetto collettivo ad un Comitato diverso da quello competente per territorio è subordinata ad un accordo scritto fra il Comitato competente e quello al quale viene avanzata la richiesta di affiliazione.

Tale accordo deve contenere le motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che determinano l'eccezione ed il parere favorevole dei Comitati Regionali in caso di soggetti collettivi appartenenti a comitati territoriali di Regioni diverse.



In caso di mancato accordo, il soggetto collettivo interessato potrà rivolgersi alla Direzione Regionale per i Comitati della medesima regione per far dichiarare la sussistenza delle motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che rendono opportuna o necessaria l'eccezione.

In caso di mancato accordo tra Comitati appartenenti a regioni differenti, la richiesta di affiliazione può essere accettata esclusivamente dal Comitato competente per territorio.

Fermo restando quanto definito dall'Art 8 comma 1 dello Statuto è compito del Consiglio Regionale, stabilire i confini territoriali e la denominazione dei Comitati Territoriali.

ARTICOLO 4 – MARCHIO – DENOMINAZIONE E TESTATE EDITORIALI

Il marchio UISP regolarmente registrato e la denominazione UISP Unione Italiana Sport Per tutti (già Unione Italiana Sport Popolare), i marchi e le denominazioni, delle manifestazioni nazionali, delle Leghe e Aree, di seguito denominati Marchi, sono di esclusiva titolarità dell'UISP; potranno quindi essere utilizzati esclusivamente dai propri organi territoriali e regionali/interregionali.

Il Consiglio nazionale si dota di un Regolamento "Manuale di identità visiva dei Marchi Uisp" necessario a disciplinare le caratteristiche e i colori dei marchi Uisp, le modalità tecniche di riproduzione e stampa, le sue possibilità di personalizzazione della denominazione ad opera dei Comitati Territoriali, provinciali e regionali Uisp e la combinazione con altri marchi.

Le associazioni affiliate, se regolarmente autorizzate dai Comitati competenti, possono utilizzare i marchi e la denominazione accompagnandoli con la dicitura "AFFILIATO UISP" . La mancata affiliazione provoca l'immediata decadenza dell'eventuale autorizzazione ad utilizzare i marchi e la denominazione.

I soggetti collettivi affiliati e non, non costituiti in forma associativa che intendano utilizzare la denominazione e i marchi UISP nella ragione sociale dovranno presentare domanda al Presidente Nazionale allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'affiliazione e specificando le concrete modalità di utilizzo.

La richiesta deve essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Nazionale immediatamente successivo alla richiesta. In caso di urgenza, sulla richiesta può provvedere la Direzione Nazionale, sentito il parere del Comitato territorialmente competente.

Tale decisione dovrà essere inserita per la ratifica nell'ordine del giorno del Consiglio Nazionale immediatamente successivo.

L'autorizzazione potrà essere concessa a condizione che i Comitati Uisp di riferimento detengano il controllo della maggioranza societaria.

Il mancato controllo da parte dell'Uisp provoca l'immediata decadenza dell'autorizzazione ad utilizzare i marchi e la denominazione.

Il marchio dell'Uisp e delle Leghe/Aree di attività possono essere modificati su decisione del Consiglio nazionale.

Le testate di periodici stampa devono essere intestate unicamente ai Comitati Uisp, Territoriali, Regionali o Nazionale di competenza.

Stesso dicasi per la registrazione di siti internet per i quali sarà approvato dal Consiglio Nazionale apposito manuale.

<u>ARTICOLO 5 – ADESIONE DI SOGGETTI COLLETTIVI DI 2º GRADO</u>

La Direzione Nazionale potrà, motivandolo, sentite le strutture di attività interessate, deliberare l'ammissione di soggetti collettivi di secondo grado dotati di proprie basi associative sul territorio.

La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione, i diritti elettorali e l'ammontare delle quote associative di pertinenza nazionale. Detta delibera dovrà essere comunicata ai Comitati Regionali per le decisioni di loro competenza e al Consiglio Nazionale alla prima seduta successiva.

I soggetti collettivi a carattere regionale/interregionale con proprie basi associative devono avanzare la richiesta di adesione alla Direzione Regionale/interregionale territorialmente competente che deciderà al riguardo indicando anche i costi e le modalità di pertinenza regionale per il rilascio delle tessere.

Detta delibera dovrà essere comunicata ai Comitati Territoriali per le decisioni di loro competenza e al Consiglio Regionale alla prima seduta successiva.



Le basi associative dei soggetti collettivi di secondo grado che intendono associarsi dovranno, comunque, presentare richiesta al Comitato Territoriale competente versando le quote associative ivi stabilite.

<u>ARTICOLO 6 – LE QUOTE ASSOCIATIVE</u>

Le quote e i contributi associativi comunque versati sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI TESSERAMENTO

Il Consiglio Nazionale approva annualmente, di norma, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo, le regole, la tipologia delle tessere e delle affiliazioni, i servizi ai soci contenuti nel tesseramento nazionale e i costi nazionali di prelievo per i Comitati.

Il Consiglio Regionale approva annualmente, di norma, entro i 30 giorni successivi all'approvazione nazionale le modalità di tesseramento ed i relativi costi regionali di prelievo per i Comitati.

Il Consiglio Territoriale approva annualmente, di norma, entro i 30 giorni successivi all'approvazione regionale le modalità di tesseramento ed i relativi costi.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEL SOCIO

La qualifica di socio, persona fisica o soggetto collettivo, dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- a partecipare all'elezione degli organi dirigenti e alla approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali;
- i soci persone fisiche possono essere delegati ai congressi ed eletti negli organi dirigenti a tutti i livelli associativi.

Hanno diritto al voto e sono eleggibili i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

Prima dell'elezione il candidato deve dichiarare ai votanti l'eventuale situazione di incompatibilità prevista dall'Art 27 dello Statuto. Se eletto, l'incompatibilità deve essere risolta, pena la decadenza, entro 30 gg.

ARTICOLO 9 - DOVERI DEL SOCIO

I soci persone fisiche e i soci collettivi sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti della UISP o/e derivanti dall'attività svolta.

<u>ARTICOLO 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO</u>

La qualifica di socio persona fisica o collettiva si perde nei casi previsti dall'Art. 6 dello Statuto.

Il mancato rinnovo della tessera sociale entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello stampato sulla tessera (es. tessera 2009 va rinnovata entro il 31/12/2008) comporta la decadenza dagli incarichi elettivi a tutti i livelli.

Chi perde la qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non ha diritto di ottenere la restituzione dei contributi versati né ha diritti sul patrimonio sociale

Il Consiglio Territoriale competente potrà rifiutare il rinnovo della tessera associativa o dell'affiliazione in tutti quei casi in cui l'associato: portasse discredito al buon nome della Uisp; non rispettasse le norme di legge, lo statuto, i regolamenti, le delibere assunte dagli organismi dell'Uisp; Entro giorni 30 dal rifiuto, il richiedente potrà impugnare la delibera avanti il collegio dei Garanti regionale/interregionale

ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE

L'esclusione del socio individuale o collettivo è deliberata dal Collegio dei garanti regionale/interregionale, entro 90 giorni, su deferimento di un socio o della Direzione Territoriale che ha rilasciato la tessera o deliberato l'affiliazione qualora sia constatato :



- un comportamento contrastante con le norme di legge e/o le finalità e i principi dell'associazione, in particolare nel caso di utilizzo o di distribuzione di sostanze dopanti;
- l'inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'UISP:
- intervenute modifiche dello statuto dell'affiliata incompatibili con lo statuto dell'UISP o con le norme di legge vigenti in materia;
- il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

In caso di inerzia della Direzione Territoriale il deferimento potrà essere adottato dal livello superiore.

La richiesta di esclusione deve essere corredata, a pena di nullità, da documentazione pertinente ed idonea a sostanziare la richiesta di esclusione stessa secondo i casi previsti ai punti a) b) c) del comma 1 dell'Art. 6 dello Statuto.

In ogni caso il socio del quale è proposta l'esclusione deve poter essere messo nelle condizioni di esporre le proprie ragioni prima dell'adozione della delibera.

La deliberazione deve essere adeguatamente motivata e deve contenere la durata dell'esclusione. Il socio escluso potrà richiedere nuovamente il tesseramento solo se ed in quanto saranno venuti meno i motivi che hanno causato l'esclusione.

La deliberazione dei Garanti deve essere comunicata agli interessati, al Comitato Territoriale di appartenenza e all'Uisp Nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la deliberazione gli interessati possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti nazionale di secondo grado entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione stessa.

ARTICOLO 12 – SOSPENSIONE

La sospensione è la disposizione con cui la direzione territorialmente competente, in attesa del Giudizio del collegio dei Garanti, delibera di sospendere l'efficacia del tesseramento o dell'affiliazione all'UISP in presenza di circostanze che renderebbero possibile l'esclusione e qualora l'inerzia renda probabile un aggravarsi delle conseguenze. Il provvedimento di sospensione non potrà, comunque, superare i 90 giorni.

In casi di particolare gravità o di inerzia da parte della Direzione territorialmente competente, il provvedimento può essere deliberato dalla Direzione regionale/interregionale di appartenenza. Qualora le circostanze che rendessero possibile l'esclusione abbiano rilevanza nazionale e l'inerzia dei Comitati interessati renda probabile un aggravarsi delle conseguenze, la sospensione può essere deliberata dalla Direzione Nazionale.

In ogni caso il provvedimento ha carattere cautelare e perde efficacia qualora non sia ratificato dal Collegio dei garanti competente entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato, comunicazione che deve avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio (persona fisica o collettivo) nel periodo della sospensione non può svolgere ad alcun titolo, alcuna attività all'interno dell'UISP a nessun livello.

Il Presidente, qualora venga a conoscenza – anche su segnalazione dei settori di attività - di fatti e/o circostanze che potrebbero avere come conseguenza la esclusione e/o la sospensione del socio, deve convocare senza indugio la Direzione per le deliberazioni conseguenti, restando responsabile delle eventuali conseguenze del suo ritardo.

TITOLO II – ORGANI E FUNZIONI

CAPO I – II Congresso

ARTICOLO 13 - IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione. Esso è convocato ordinariamente ogni quattro anni entro il 30 giugno. Vi partecipano i delegati degli associati secondo quanto previsto dalla lettera a) e b) del primo comma dell'Art. 11 dello Statuto.



Il Congresso nazionale ha i compiti e le funzioni previste al comma 6 dell'Art.11 dello Statuto. Prima di procedere alla nomina dei componenti il Consiglio Nazionale, il Congresso provvede a determinarne il numero.

ARTICOLO 14 - CONGRESSO STRAORDINARIO

Il Congresso straordinario a tutti i livelli è convocato dal Consiglio competente per procedere a rinnovi e integrazioni degli Organi Statutari di cui al comma 6 dell'art 11 dello Statuto Nazionale.

Il Congresso Straordinario può essere richiesto per iscritto dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio Nazionale. Il documento, unitamente alle firme dei richiedenti è inviato al Presidente dell'Associazione il/la quale convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta la Direzione Nazionale per l'indizione del Consiglio Nazionale per deliberare gli adempimenti previsti. Tale Consiglio Nazionale dovrà svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Congresso straordinario si svolge secondo le norme dettate per il Congresso ordinario.

CAPO II – Norme congressuali

ARTICOLO 15 – PARTECIPAZIONE

Partecipano e hanno diritto di voto le persone fisiche e i soci collettivi.

Possono essere delegati ai Congressi le persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento dell'anno sociale in cui si svolge il Congresso alla data di svolgimento del congresso territoriale.

Tutte le tessere sociali informatizzate sono valide. Ogni partecipante può esprimere un solo voto.

Partecipano di diritto il Presidente e, se eletti, il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Leghe , Aree di attività e Coordinamenti.

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto se non delegati, i componenti dei Consigli uscenti

ARTICOLO 16 - ELEZIONE DEI DELEGATI

L'elezione dei delegati per il congresso nazionale avviene nei congressi regionali. In caso di indisponibilità, chiaramente manifestata, a partecipare da parte di un delegato al congresso, subentra il primo dei delegati non eletti che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo l'ordine di lista.

ARTICOLO 17 - CONGRESSO NAZIONALE

Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio Nazionale, secondo i criteri previsti dall'Art. 11 comma primo dello Statuto, su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno precedente.

Nessun sesso deve superare la percentuale del 70% del numero complessivo dei delegati.

La delibera di elezione dei delegati, nel caso non si raggiunga tale percentuale, deve contenere le adeguate motivazioni.

ARTICOLO 18 - CONGRESSI REGIONALI/INTERREGIONALI

I Congressi regionali/interregionali si svolgono al termine dei Congressi territoriali.

Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio Regionale, secondo i criteri previsti dall'Art.11 comma 1 dello Statuto, su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno precedente.

Nel caso si tratti di congressi costitutivi di Comitati regionali/interregionali, essi sono convocati del Consiglio Nazionale in accordo con i Comitati territoriali interessati.

Nessun sesso deve superare la percentuale del 70% del numero complessivo dei delegati.

La delibera di elezione dei delegati al Congresso, nel caso non si raggiunga tale percentuale, deve contenere le adeguate motivazioni.

Dove non esiste il Comitato Regionale/interregionale o non sia possibile svolgere il Congresso, i delegati al Congresso Nazionale saranno eletti dai Congressi territoriali

ARTICOLO 19 - CONGRESSI TERRITORIALI

Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio, secondo i criteri previsti dall'Art. 11



comma 1 dello Statuto, su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno precedente.

I delegati al congresso territoriale sono eletti dalle assemblee indette dai singoli soci collettivi e dall'assemblea dei soci individuali. I Comitati che abbiano un alto numero di soci collettivi affiliati possono convocare assemblee di soci collettivi per esprimere i delegati al Congresso Territoriale.

E' obbligatoria la convocazione dell'assemblea/e dei soci individuali (arbitri, istruttori, iscritti ai corsi, ecc..). Le cui modalità di svolgimento saranno fissate al momento della convocazione del congresso territoriale.

I singoli soci, che hanno espresso il proprio voto all'interno delle assemblee, non hanno diritto al voto nelle assemblee riservate ai soci individuali.

L'Assemblea dei soci individuali e quelle dei soci collettivi eleggono delegati secondo i criteri dell'Art.11 comma1 lettera b dello Statuto.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI

Il Congresso è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio che stabilisce la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento dei relativi congressi Nazionale, Regionale, Territoriale.

Il Congresso nazionale è convocato almeno 120 giorni prima del suo svolgimento, quello regionale/interregionale almeno 45 giorni prima del suo svolgimento e quello Territoriale almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.

Tra il Congresso Territoriale e il Congresso regionale/interregionale così come tra il Congresso regionale/interregionale e il Congresso Nazionale devono intercorrere almeno 10 giorni per la disamina di eventuali ricorsi.

Le candidature alle cariche elettive nazionali, regionali e territoriali dovranno essere formalizzate secondo le modalità previste all'Art.11 comma 15 dello Statuto nazionale.

L'avviso di convocazione del Congresso Territoriale, Regionale/interregionale e Nazionale contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di svolgimento e degli argomenti posti all'ordine del giorno - con particolare riferimento ad eventuali proposte di modifica dello statuto -, deve essere portato a conoscenza di tutti gli associati con le modalità previste dal comma 9 dell'Art. 11 dello statuto.

Gruppi di almeno il 10% degli associati aventi diritto al voto o del 10% dei delegati che intendono proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno, devono farne richiesta scritta almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del Congresso, inviandola ai rispettivi comitati.

Il congresso dovrà essere convocato in prima e seconda convocazione.

<u>ARTICOLO 21 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI</u>

Il Consiglio all'atto di deliberare la convocazione del Congresso a tutti i livelli nomina la Commissione Verifica Poteri composta da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti scelti tra soci e non più delegabili.

Essa verifica il rispetto delle norme approvate per lo svolgimento del Congresso ed accoglie le proposte di candidature.

ARTICOLO 22 - VALIDITA' DEI CONGRESSI

La Commissione Verifica Poteri provvede alla relazione di validità del relativo congresso.

I Congressi sono dichiarati validi sia in prima che in seconda convocazione qualora siano presenti la metà dei delegati calcolati secondo i criteri previsti dall'Art.11 comma 1 lettera b) dello Statuto.

Qualora non sia raggiunta la presenza della metà dei delegati sia in prima che in seconda convocazione, il Congresso dovrà essere immediatamente riconvocato e svolto entro i 10 giorni successivi

ARTICOLO 23 – SVOLGIMENTO

Gli adempimenti obbligatori nel Congresso sono:

- nomina della presidenza dell'assemblea composta dal Presidente, vicepresidente e segretario da effettuarsi tra i delegati al congresso.



Fino a tale nomina il congresso è presieduto dal Presidente dell'UISP del rispettivo livello;

- nomina degli scrutatori;
- approvazione numero componenti Consiglio;
- nel caso sia stato presentato un numero di candidature inferiore agli eleggibili, il Congresso istituisce la Commissione elettorale con il compito di integrare la lista così da raggiungere il numero dei componenti il Consiglio precedentemente stabilito.
- votazioni di eventuali mozioni;
- elezione del presidente, per il livello nazionale, degli organi dirigenti, dei collegi previsti dallo statuto, e dei delegati.

Il Congresso può organizzare i propri lavori attraverso la nomina di una o più commissioni.

Il Congresso può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei delegati presenti. Potrà proseguire con le votazioni solo al raggiungimento del quorum di cui all'Art. 11 punto 3 dello Statuto nazionale.

Il Presidente del Congresso non può derogare dall'ordine dei lavori messo in votazione all'inizio del Congresso. La Presidenza del Congresso ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti in discussione.

Prima degli adempimenti di voto, la Commissione Verifica Poteri comunica il numero dei delegati presenti che hanno partecipato al Congresso ed il raggiungimento del numero legale.

Il Presidente del Congresso Regionale/interregionale, territoriale e' tenuto a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri del livello superiore nel termine di 2 giorni dalla chiusura dei lavori, i verbali del Congresso.

Contro presunte violazioni delle delibere di convocazione e delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento previste ai fini dello svolgimento dell'assemblea e' possibile ricorrere al Collegio dei Garanti regionale/interregionale o nazionale per le rispettive competenze.

I ricorsi redatti in forma scritta devono pervenire via fax entro 2 giorni dalla chiusura del Congresso o dalla decisione del Collegio dei Garanti ed essi devono essere decisi entro 3 giorni dal ricevimento da parte del Collegio dei Garanti competente.

ARTICOLO 24 – PROPOSTE DI CANDIDATURE

La candidatura alla Presidenza Nazionale deve avvenire secondo le norme dell'art.11 punto 16 dello Statuto e pervenire in forma ricettizia alla Commissione Verifica Poteri entro la data stabilita dalla delibera del Consiglio Nazionale di convocazione del Congresso, sottoscritta da almeno n. 50 firme di Consiglieri nazionali, Presidenti di Comitato Regionale, Presidenti di Comitato Territoriale, Presidenti di Lega Nazionale.

Le candidature ai Consigli Nazionale, Regionale e Territoriale devono avvenire secondo le norme dell'art.11 punto 15 dello Statuto e pervenire per posta o per fax, in forma ricettizia, alla Commissione Verifica Poteri.

Le candidature ai Consigli a tutti i livelli devono essere presentate singolarmente. Non saranno accettate liste di candidati.

CAPO III – Norme per le elezioni e votazioni

ARTICOLO 25 – ELEZIONI

Prima dell'inizio delle operazioni di voto devono essere nominati gli scrutatori.

In caso di voto segreto si procederà all'allestimento dei seggi.

In questo ultimo caso i seggi saranno ordinati in numero crescente a partire dall'uno.

Le modalità di votazione sono decise dal Presidente dell'assemblea e possono essere: alzata di mano, appello nominale se richiesto dal 10% degli aventi diritto, scheda segreta se richiesto dal 20% degli aventi diritto oppure nel caso in cui il numero dei candidati è superiore al numero dei componenti da eleggere.

Le schede per l'espressione del voto segreto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza e vidimate con la firma di almeno uno scrutatore.

In caso di voto segreto ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza per un numero di



candidati non superiore al 30% dei rappresentanti da eleggere.

Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate.

Al termine delle votazioni la Presidenza provvede a proclamare gli eletti.

Saranno considerati eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti.

In caso di parità risulterà eletto il candidato del sesso che permette di conseguire o avvicinare la quota di rappresentanza del 30% oppure il candidato maggiore di età.

ARTICOLO 26 – VOTAZIONI

Indetta la votazione, prima della effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni Consigliere/delegato può motivare la propria astensione o il proprio voto.

La votazione è di norma palese, salvo per i casi in cui la votazione segreta sia richiesta dal 20% degli aventi diritto al voto.

La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per chiamata nominale se richiesto dal 10% degli aventi diritto.

La votazione segreta avviene secondo le regole di cui all'articolo precedente.

Si considera approvata la proposta che ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO IV - II Consiglio Nazionale

ARTICOLO 27 – COMPITI

il Consiglio Nazionale è il massimo organo di programmazione e di coordinamento dell'Associazione.

Esso compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.

In particolare, il Consiglio Nazionale ha i compiti previsti dagli articoli 2 comma 4 e art. 12 comma 2 e 3 dello Statuto.

ARTICOLO 28

Il Consiglio Nazionale è indetto dalla Direzione nazionale almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente Nazionale o, qualora eletto, dal Presidente del Consiglio.

Qualora il Presidente del Consiglio non sia stato eletto o in caso di sua assenza, il Presidente Nazionale può proporre al Consiglio la nomina di un presidente della seduta.

ARTICOLO 29 - MODALITÁ DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio Nazionale è convocato con comunicazione scritta trasmessa a mezzo fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni.

Il Consiglio Nazionale è convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno il 40% dei componenti o su richiesta dei due terzi dei componenti della Direzione. In tal caso il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni e svolto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L'ordine del giorno deve obbligatoriamente riportare l'argomento richiesto, ma può contenere anche altri argomenti.

ARTICOLO 30 - ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno è stabilito dalla Direzione Nazionale.

L'ordine del giorno deve contenere la ratifica di eventuali deliberazioni assunte dalla Direzione in materie di competenza del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale o il Presidente del Consiglio Nazionale, ove eletto, deve inserire all'ordine del giorno specifici argomenti se richiesto da almeno il 15% dei componenti il consiglio stesso

<u>ARTICOLO 31 – COMMISSIONI</u>

Il Consiglio può dotarsi di commissioni permanenti o gruppi di lavoro tematici su argomenti che per la loro complessità e/o importanza richiedano approfondimenti.



ARTICOLO 32 – VERBALE

Il Consiglio elegge due segretari tra i consiglieri più giovani d'età, i quali sovrintendono

alla redazione del verbale sintetico che deve contenere almeno gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e coloro che vi hanno partecipato.

Il verbale sintetico deve essere trascritto su un libro formalmente istituito.

Ciascun membro del Consiglio Nazionale può chiedere che nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione e su richiesta estrarre copia del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale.

In ogni caso delle riunioni del Consiglio Nazionale deve essere curata l'integrale registrazione da conservare fino alla svolgimento del Congresso successivo.

Ciascun membro del Consiglio Nazionale ha diritto di ottenere a proprie spese l'integrale trascrizione di tutta o parte di riunioni del Consiglio Nazionale o la copia della registrazione.

Il verbale deve essere allegato alla convocazione del Consiglio successivo.

Il verbale è posto in votazione in apertura della seduta successiva.

Ogni consigliere può chiedere la parola per proporre rettifiche al verbale, che se approvate diventano parte integrante dello stesso.

Quando nessuno formula osservazioni, il verbale viene posto in votazione.

ARTICOLO 33 - PRELIMINARI

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio può svolgere comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio Nazionale.

All'inizio della seduta e, comunque, prima della discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sono nominati almeno quattro scrutatori per le possibili votazioni.

<u>ARTICOLO 34 - SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE</u>

Il Presidente del Consiglio mette in discussione ed approvazione i punti all'ordine del giorno seguendo l'ordine del giorno inviato per la convocazione del Consiglio.

L'ordine del giorno può essere modificato con l'assenso della maggioranza dei consiglieri presenti.

Su ciascun punto all'ordine del giorno il Consiglio, su proposta del Presidente, stabilisce le modalità di svolgimento della discussione generale sulla proposta delle modalità di svolgimento della discussione sono ammessi a parlare un Consigliere contro e uno favore e per non più di cinque minuti.

ARTICOLO 35

Terminata la discussione generale, ciascun Consigliere può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al documento in discussione e/o alla proposta di delibera.

L'emendamento proposto deve essere scritto e può essere illustrato con una breve esposizione orale che non può superare i cinque minuti.

Prima delle votazioni, possono essere fatte dichiarazioni di voto, una a favore e una contro, con tempo massimo di tre minuti.

Per formulazioni tendenti a modificare gli emendamenti proposti, vale quanto stabilito per gli emendamenti.

Il Presidente del Consiglio mette in votazione nell'ordine: i sottoemendamenti, gli emendamenti, il testo complessivo.

ARTICOLO 36 - NUMERO LEGALE

Il Consiglio è validamente riunito con la presenza del 50% dei suoi membri o con quella diversa maggioranza richiesta dallo Statuto per la discussione di specifici argomenti.

Nel corso delle votazioni può essere richiesta da un consigliere verifica della presenza al Consiglio del numero legale del 50 per cento di consiglieri o diversa percentuale nei casi previsti dallo Statuto. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la mozione votata dal Presidente



ARTICOLO 37 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da ciascun Consigliere prima che abbia inizio la discussione stessa.

Quando, però, la discussione sia già iniziata le proposte devono essere sottoscritte da dieci Consiglieri.

Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di tre minuti.

Dopo il proponente possono parlare solo un Consigliere contro e uno a favore e per non più di tre muniti ciascuno.

Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Chiusa la discussione, il Consiglio decide con unica votazione.

Nel concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

ARTICOLO 38

I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori hanno la precedenza sulla discussione generale.

In tali casi possono parlare solo il proponente e un Consigliere contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno.

ARTICOLO 39- DIMISSIONI

Le dimissioni, qualunque sia il motivo che le ha originate, devono essere presentate per iscritto e hanno efficacia dal momento della loro accettazione da parte del Consiglio.

All'inizio della seduta immediatamente successiva a quella del ricevimento, il Presidente comunica l'avvenuto ricevimento delle dimissioni e, qualora richiesto dall'interessata/o o da altro Consigliere, apre la discussione.

Terminata la discussione, sono poste in votazione le proposte conseguenti. Il consiglio potrà non accettare le dimissioni ma se queste fossero reiterate diventeranno definitive

ARTICOLO 40 - ASSENZE E DECADENZE

I componenti del Consiglio nazionale e della Direzione nazionale sono tenuti, senza eccezione alcuna, a partecipare alle riunioni dei loro organismi.

Gli assenti alle riunioni di Consiglio, non giustificati, per tre volte anche non consecutive sono invitati dal Presidente Nazionale o, se eletto, dal Presidente del Consiglio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato ricevuto.

In ogni caso i Consiglieri assenti per quattro volte , non giustificati, anche non consecutive sono dichiarati decaduti dal Presidente dell'assemblea in apertura della prima seduta successiva al verificarsi della condizione.

In caso di dimissioni o impedimenti si applica quanto previsto dall'Art. 12 e 13 dello Statuto

<u>ARTICOLO 41 – SOSTITUZIONI</u>

Il Consiglio può cooptare consiglieri secondo quanto previsto dall'Art.12 comma 11 e 12 dello Statuto nazionale.

La Direzione può integrare i propri componenti secondo quanto previsto dall'Art.13 comma 3 dello statuto nazionale.

CAPO V – II/La Presidente Nazionale

ARTICOLO 42 - IL/LA PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale dell'Associazione ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e gli sono attribuite le seguenti funzioni:

- esercitare i poteri di ordinaria amministrazione
- convocare e presiedere il Consiglio, qualora non sia stato eletto il Presidente del Consiglio, e la



Direzione.

- proporre al Consiglio l'attribuzione delle funzioni vicarie;
- proporre al Consiglio la composizione della Direzione;
- proporre al Consiglio il Presidente del Consiglio stesso ove previsto;
- coordinare le rappresentanze esterne del rispettivo livello associativo;
- presiedere l'Assemblea Nazionale
- presentare annualmente il programma dell'Associazione.

<u>ARTICOLO 43 – ELEZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE NAZIONALE</u>

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

E' eletto Presidente Nazionale il candidato che otterrà il 50% + 1 dei voti degli aventi diritto.

In presenza di più candidature se nessuno dei candidati raggiungesse tale percentuale di voti si procederà al ballottaggio fra i due candidati più votati. E' eletto presidente nazionale il candidato che al ballottaggio otterrà il maggior numero di voti

ARTICOLO 44 - SOSTITUZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE NAZIONALE

La sfiducia al Presidente nazionale può essere proposta sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale.

Il documento, unitamente alle firme dei Consiglieri, è rimesso al Presidente dell'Associazione il/la quale riunisce immediatamente la Direzione la quale indice il Consiglio con all'odg la sfiducia al Presidente Nazionale.

In caso di approvazione il Consiglio procede a riunire la platea congressuale per l'elezione del nuovo Presidente nazionale.

CAPO VI – La Direzione Nazionale

ARTICOLO 45 – LA DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale è organo di amministrazione dell'Associazione Essa indice il Consiglio e svolge le attività previste dall'Art. 15 dello Statuto.

<u>ARTICOLO 46 - FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE NAZIONALE</u>

La Direzione Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale su proposta nominativa del Presidente, è formata dal Presidente Nazionale e da un numero di componenti variabile da tre a venticinque secondo quanto deliberato dal Consiglio.

Essa è convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni due mesi o qualora lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

In quest'ultimo caso la richiesta scritta dovrà contenere gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e il Presidente dovrà convocare la Direzione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta

La Direzione Nazionale è convocata con comunicazione scritta inviata via fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno sette giorni prima della data di svolgimento; in casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni della Direzione Nazionale sono valide quando sia presente almeno il 50% più più uno dei suoi membri.

Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei membri presenti. In caso di parità prevale la delibera che ha avuto il voto favorevole del Presidente

Alle riunioni della Direzione partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio, qualora nominato, e, in relazione agli argomenti in discussione, possono essere invitate anche altre persone ma senza diritto di voto.

Delle riunioni della Direzione è redatto verbale sintetico contenete le decisioni assunte di cui deve essere data tempestiva informazione all'associazione in modo che chiunque sia interessato ad uno specifico argomento possa chiedere ed ottenere copia del verbale ad esso relativo.



CAPO VII – Altre Strutture

ARTICOLO 47 – IL/LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, può eleggere tra i suoi membri il/la Presidente del Consiglio al/alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- convocare, su indizione della Direzione, e presiedere il Consiglio Nazionale;
- proporre l'istituzione e coordinare eventuali commissioni consiliari;
- vigilare sull'applicazione delle delibere consiliari.

ARTICOLO 48 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI REGIONALI

La Conferenza dei Presidenti Regionali è convocata dal Presidente Nazionale ed ha il compito di formulare pareri ed esprimere proposte circa:

- il programma dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale
- lo stato di attuazione del programma approvato dal Consiglio Nazionale;
- le forme di decentramento della direzione politica alle sedi territoriali;
- la misura e le modalità di trasferimento delle risorse al territorio;
- la gestione dei servizi e delle risorse finanziarie:
- i tempi e le modalità della comunicazione tra le diverse strutture nazionali e quelle territoriali nonché tra i territoriali, anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti informativi nazionali;
- ogni altra materia che il Presidente ritenga di sottoporre.

ARTICOLO 49 - CONFERENZA DELLE ATTIVITA'

La Conferenza delle attività è il luogo di analisi, elaborazione, orientamento, innovazione e ricerca, è convocata dal Presidente Nazionale.

La Conferenza è composta dai Presidenti delle Leghe, Aree e dai Responsabili dei Coordinamenti o loro delegati.

La Conferenza ha il compito di formulare pareri ed esprimere proposte circa:

- a) il programma dell'Associazione;
- b) i criteri per l'assegnazione e la misura dei contributi alle Leghe, Aree e Coordinamenti nonché centri e progetti nazionali di attività;
- c) il calendario e i programmi d'attività e le grandi manifestazioni;
- d) gli indirizzi generali per i rapporti con le Federazioni del CONI e le altre Associazioni nazionali;
- e) i criteri per la costituzione delle strutture di attività;
- f) gli indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti delle Leghe, Aree e Coordinamenti;
- g) il commissariamento di Leghe, Aree e Coordinamenti nazionali.

ARTICOLO 50 – AMMINISTRATORE

Per la gestione delle risorse nazionali, su proposta del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale può nominare un amministratore.

Ad esso/a compete la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione della Direzione e, successivamente, del Consiglio Nazionale.

Ella/egli è tenuto a fornire al Collegio dei Revisori Contabili tutte le informazioni e i documenti richiesti per lo svolgimento del loro compito.

<u>ARTICOLO 51 – SEDI DECENTRATE</u>

La Direzione Nazionale delibera l'apertura di eventuali di sedi decentrate disciplinandone il funzionamento e le competenze.



CAPO VIII – Leghe e Aree di attività

ARTICOLO 52

Le Leghe e Aree devono essere costituite nel rispetto dell'insediamento associativo con delibera del Consiglio competente.

I criteri e le soglie per tale costituzione sono deliberati, dai Consigli territoriali e regionali/interregionali e dal Consiglio Nazionale per il livello nazionale.

Nel Caso in cui non si raggiunga la soglia per la costituzione delle Leghe o Aree, le Direzioni competenti possono istituire Coordinamenti di attività nominandone il coordinatore. La delibera di costituzione di un coordinamento nazionale/regionale dovrà contenere le modalità di funzionamento e di coinvolgimento dei livelli inferiori. Il coordinamento decade con il Congresso.

Le Direzioni competenti dovranno istruire il progressivo passaggio da Coordinamento a Lega.

ARTICOLO 53

I Consigli Nazionali di Lega e di Area eletti dalle rispettive assemblee non possono essere composti, a pena di nullità, da un numero di membri superiore a 21, Il Consiglio Nazionale di Lega e di Area può cooptare, in sostituzione, consiglieri fino al 40% dei suoi componenti con le modalità previste dall'art.12 comma 11 dello Statuto.

ARTICOLO 54

Le deliberazioni dei Consigli delle Leghe e delle Aree ad ogni livello sono assunte a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti almeno il 50% dei suoi componenti.

Delle riunioni dei Consigli e degli esecutivi di ciascuna Lega, Area e Coordinamento dovrà essere redatto verbale su un apposito registro.

ARTICOLO 55

Le assemblee di Lega e di Area, ai diversi livelli, sono convocate in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal presente regolamento.

Le Assemblee di Lega e di Area devono svolgersi alla scadenza del mandato dell'Unione e precedere il Congresso dell'Associazione.

In casi eccezionali dovuti alla costituzione di una nuova Lega o Area, o dopo il Commissariamento di una Lega o Area, si possono avere tempi differenti dal Congresso dell'Uisp che in ogni modo terminano alla scadenza del successivo mandato dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale Uisp delibera i criteri, le modalità generali e i tempi di svolgimento delle assemblee di Lega o Area con riferimento al tesseramento informatizzato dell'anno precedente, comprese le schede di attività rilasciate per discipline di Leghe o Aree diverse, sentite le Leghe e le Aree.

I Consigli Regionali/Interregionali e Territoriali Uisp deliberano i criteri e le modalità di svolgimento delle rispettive Assemblee di Lega o Area in conformità con quanto deliberato dal Consiglio Nazionale Uisp e nel rispetto dei tempi stabili dalle delibera di indizione delle Assemblee Nazionale di Lega, sentito il parere delle Leghe e Aree.

Le assemblee elettive nazionali di Lega o Area sono indette dai Consigli Nazionali delle Leghe o Aree nel rispetto dei criteri e delle modalità generali di svolgimento deliberati dal Consiglio Nazionale Uisp.

Le assemblee elettive Regionali/interregionali Territoriali sono convocate dai Consigli Regionali/interregionali Territoriali delle Leghe o Aree nel rispetto dei criteri e delle modalità generali di svolgimento deliberati dal Consiglio Regionale/interregionale Territoriale Uisp e nel rispetto dei tempi stabili dalle delibera di indizione delle Assemblee Nazionale di Lega, sentito il parere delle Leghe e Aree.

La delibera di indizione/convocazione dovrà contenere la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento compreso il rapporto delegati iscritti.

Tra il l'Assemblea Territoriale e l'assemblea regionale/interregionale così come tra l'assemblea regionale/interregionale e l'assemblea Nazionale devono intercorrere almeno 10 giorni per la disamina di eventuali ricorsi.



Le candidature alle cariche elettive di lega nazionali, regionali e territoriali dovranno essere formalizzate secondo le modalità previste all'Art. 24 comma 2 del Regolamento nazionale. Il calcolo dei delegati per le assemblee nazionali è calcolato sulla base proporzionale di:

						MINIMO				MASSIMO			
Leghe da	0	а	tesserati	2500	1 delegato ogni	80	o fraz. sup.a	40	tesserati	150	o fraz. sup.a	75	tesserati
Leghe da	2.501	а	tesserati	5.000	1 delegato ogni	125	o fraz. sup.a	63	tesserati	200	o fraz. sup.a	100	tesserati
Leghe da	5.001	а	tesserati	10.000	1 delegato ogni	250	o fraz. sup.a	125	tesserati	400	o fraz. sup.a	200	tesserati
Leghe da	10.001	а	tesserati	15.000	1 delegato ogni	300	o fraz. sup.a	150	tesserati	500	o fraz. sup.a	250	tesserati
Leghe da	15.001	а	tesserati	30.000	1 delegato ogni	400	o fraz. sup.a	200	tesserati	600	o fraz. sup.a	300	tesserati
Leghe da	30.001	а	tesserati	75.000	1 delegato ogni	600	o fraz. sup.a	300	tesserati	1.000	o fraz. sup.a	500	tesserati
Leghe da	75.001	а	tesserati	100.000	1 delegato ogni	900	o fraz. sup.a	450	tesserati	1.500	o fraz. sup.a	750	tesserati
Leghe da	100.001		tesserati	e oltre	1 delegato ogni	1500	o fraz. sup.a	750	tesserati	2500	o fraz. sup.a	1250	tesserati

Ad ogni livello partecipano di diritto il Presidente e, senza diritto di voto se non delegati, i componenti dei Consigli uscenti.

I Territoriali e Regionali hanno diritto ad almeno un delegato all'assemblea del livello superiore, indipendentemente dal n. di tesserati a condizione che abbiano specifici tesserati.

I soci collettivi partecipano esclusivamente alle assemblee delle discipline per le quali sono affiliati ed hanno tesserati.

I Consigli a tutti i livelli devono eleggere la Commissione Verifica Poteri. Non possono far parte della Commissione verifica poteri i candidati alle cariche elettive di Lega.

I delegati alle Assemblee nazionali di Lega ed Area sono eletti dalle assemblee regionali/interregionali alle quali partecipano i delegati eletti dalle Assemblee Territoriali.

Qualora non sia costituito il livello regionale/interregionale e l'attività sia organizzata in più territoriali, il Comitato Regionale/interregionale competente promuoverà l'Assemblea delle Leghe, Aree o coordinamenti territoriali per l'elezione dei delegati all'Assemblea regionale allo scopo di eleggere i delegati all'Assemblea nazionale secondo le proporzioni numeriche stabilite.

ARTICOLO 56

Le strutture di attività hanno titolarità in relazione alla attribuzione e alla perdita delle qualifiche tecniche specifiche relative alle attività da queste organizzate.

I Consigli delle strutture di attività dovranno deliberare le modalità dell'esercizio di tale titolarità.

CAPO IX- Collegio Nazionale dei Revisori Contabili

ARTICOLO 57 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili svolge le attività previste dall'Art 16 dello Statuto nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili procede alle verifiche almeno trimestralmente dandone conto in verbali che sono trascritti in apposito libro.

In caso di dimissioni o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano di età.

Qualora siano esauriti i supplenti, il Consiglio Nazionale provvederà alla nomina del componente effettivo mancante scegliendo tra i componenti dei Collegi Regionali che ne abbiano i requisiti.

I componenti del Collegio sono tenuti a partecipare alle riunioni del Collegio ed a motivare le eventuali assenze.

I componenti del Collegio assenti per tre volte anche non consecutive sono invitati dal Presidente del Collegio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato.

Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili è convocato alla sua prima riunione dal Presidente Nazionale per l'insediamento e la nomina del Presidente del Collegio.

Il Collegio è altresì convocato dal Presidente Nazionale in caso di decadenza per qualunque motivo del Presidente del Collegio.

Successivamente è convocato e presieduto dal Presidente del Collegio.

Alle riunioni, convocate per scritto con preavviso di almeno sette giorni, sono tenuti a partecipare esclusivamente i membri effettivi.

CAPO X - Collegio dei Garanti



ARTICOLO 58 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia e giustizia endoassociativa e ad esso possono ricorrere solo i soci.

Nell'ambito dei compiti stabiliti all'art 17 comma 6 dello Statuto:

- a) I Collegi dei Garanti Regionali/interregionali decidono con esclusione di ogni altra giurisdizione su controversie insorte tra soci, organi o strutture operative del livello rispettivo livello. regionale/interregionale;
- b) Il Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado decide su controversie fra soci, organi e strutture operative facenti capo a livelli regionali/interregionali diversi fra loro, nonché fra organi e strutture operative del livello nazionale.

Le decisioni del Collegio Nazionali dei Garanti di primo grado e dei Garanti Regionale/interregionali vengono formulate sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con la decisione da depositarsi entro sessanta giorni, o altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.

Quando deve essere compiuta l'istruttoria, il Collegio può prorogare per una sola volta il termine e per non più di 60 giorni, salvo altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.

Nell'ambito dei compiti stabiliti all'Art 17 comma 9 e 11 dello Statuto:

- a) Il Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado verifica la congruità dei Regolamenti regionali/interregionali con Statuto e Regolamento Nazionale;
- b) i Collegi dei Garanti Regionali/interregionali verificano la congruità dei Regolamenti territoriali, ove previsti, con Statuto e Regolamento nazionale e Regolamento regionale/interregionale di riferimento.

ARTICOLO 59 IL COLLEGIO DEI GARANTI di 2° grado NAZIONALE

Il Collegio nazionale dei garanti di2° grado decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, in sede di appello sulle decisioni del Collegio dei Garanti di 1° grado nazionale e dei Collegi Regionali/interregionali depositando la decisione entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso in appello, salvo altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.

Il Collegio nazionale dei Garanti di 2° grado ha inoltre funzioni consultive ed interpretative delle norme Statutarie e regolamentari dell'associazione.

Copia di ciascun parere è conservato presso la Segreteria e il suo contenuto deve essere pubblicato e ciascun socio ne può chiedere copia.

I componenti del Collegio dei Garanti Nazionale sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.

Il Collegio potrà adottare un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

ARTICOLO 60

Il Collegio dei Garanti nazionale sia di primo che di secondo grado è composto esclusivamente da soci che non siano componenti di alcun organo e/o organismo e non rivestano incarichi operativi ad alcun livello dell'Associazione.

Per incarichi operativi devono intendersi quelli svolti in modo continuativo o a fronte di un qualsiasi compenso.

Al momento dell'accettazione dell'incarico ciascun componente del Collegio sottoscriverà dichiarazione in tal senso.

Il Congresso Nazionale elegge il Collegio Nazionale dei Garanti di primo e secondo grado composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano per età.

ARTICOLO 61 - DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI IL COLLEGIO

Il Collegio ha diritto di ottenere dagli organi e dalle strutture dell'UISP ad ogni livello, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché la visione e la copia degli atti e dei documenti che possano rivelarsi utili per la soluzione delle questioni a loro sottoposte, sotto il vincolo della



riservatezza.

I componenti del Collegio sono tenuti a partecipare alle riunioni del Collegio e a motivarne le eventuali assenze.

I componenti del Collegio assenti per tre volte anche non consecutive sono invitati dal Presidente del Collegio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato.

ARTICOLO 62 – SEGRETERIA

Il Collegio Nazionale dei Garanti può dotarsi di una Segreteria l'ubicazione della quale deve essere portata a conoscenza dell'intera Associazione.

Responsabile della segreteria è un componente del Collegio eletto dallo stesso.

ARTICOLO 63 - FORMA DEL RICORSO

Il ricorso al Collegio, sottoscritto a pena di nullità dagli interessati, deve contenere il preciso svolgimento delle domande e delle questioni sulle quali si chiede il parere e/o la decisione e deve essere corredato della documentazione necessaria, salva la facoltà del Collegio di richiedere l'acquisizione di documentazione integrativa.

Il termine per ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti è di 30 giorni dalla data in cui l'interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento avverso il quale intende ricorrere, salvo altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.

Il ricorso è proposto mediante deposito nella segreteria del Collegio o invio a mezzo posta certificata.

La Segreteria prende immediatamente nota del ricorso nell'apposito registro di protocollo e ne dà comunicazione, entro i 5 giorni feriali successivi, al controinteressato individuato nell'atto e al Presidente del Collegio, mediante invio di una copia del ricorso e della relativa documentazione, salvo altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.

ARTICOLO 64 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il controinteressato può presentare le proprie controdeduzioni e le eventuali domande connesse, corredate della relativa documentazione, entro i venti giorni successivi alla ricezione del ricorso, salvo altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.

Le seconde memorie e documenti possono essere presentati dalle parti entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al precedente comma.

Per motivate ragioni d'urgenza il Collegio può ridurre alla metà i termini per le memorie.

Il Presidente convoca il Collegio in modo da rispettare il termine entro il quale il ricorso deve essere deciso.

Della convocazione del Collegio è data comunicazione alle parti con anticipo di almeno dieci giorni o, in caso di urgenza, di tre giorni.

Le parti possono richiedere diritto di illustrare oralmente al Collegio, anche mediante un rappresentante, le proprie conclusioni.

ARTICOLO 65 – ISTRUTTORIA

La raccolta delle prove, le verifiche e gli altri accertamenti e chiarimenti istruttori che si riconoscono necessari possono essere delegati a uno o più dei componenti il Collegio.

Le parti sono avvisate dell'eventuale decisione di procedere all'istruttoria.

Nel caso di cui al precedente comma il Collegio, ove ne ravvisi la necessità, può accordare un termine per la presentazione di memorie successivamente al compimento dell'istruttoria.

Terminata l'istruttoria, si procede secondo quanto previsto dal precedente articolo.

ARTICOLO 66 - PRONUNCE DEL COLLEGIO

Ove i termini delle domande e delle questioni non siano sufficientemente definiti, il Collegio richiede, se del caso, ulteriori accertamenti e chiarimenti istruttori.

Se la decisione sia pregiudizialmente condizionata dalla risoluzione di controversie che non possono formare oggetto di giudizio da parte del Collegio, questo sospende la pronuncia.



ARTICOLO 67 - FORMA DEL LODO

Il lodo, redatto per scritto deve contenere:

- a) il numero progressivo del ricorso risultante dal protocollo di cui all'Art 71 del presente regolamento;
- b) l'indicazione delle parti;
- c) l'indicazione delle domande e dei quesiti relativi;
- d) la pronuncia, composta dal dispositivo e dalla relativa motivazione;
- e) la sottoscrizione del Presidente e del relatore, ove nominato.

ARTICOLO 68- TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA

In caso di inattività e/o impossibilità di funzionamento di un Collegio regionale/interregionale la competenza viene trasferita al Collegio Nazionale di primo grado.

Il ricorso deve essere proposto al Collegio nazionale dei garanti di 1° grado, a pena di nullità, entro 15 giorni dal verificarsi della condizione e deve essere deciso dal Collegio medesimo entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 69 – FUNZIONI CONSULTIVE

Le funzioni consultive e interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione sono svolte dal Collegio Nazionale di secondo grado su quesiti formulati dal Presidente Nazionale o da Consiglieri Nazionali con specifico riferimento a questioni di rilevanza nazionale.

Copia del parere è conservato presso la Segreteria e il suo contenuto deve essere pubblicato e ciascun socio ne può chiedere copia.

ARTICOLO 70 – COLLEGIO ARBITRALE

Ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'Art. 17 dello statuto, le controversie che contrappongano la uisp o suoi organi o livelli a propri associati non rientranti tra le competenze dei garanti saranno devolute ad un collegio arbitrale, che agirà da amichevole compositore, composto da tre componenti, di cui due nominati dalle parti e il terzo, di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo la nomina sarà devoluta al Presidente del collegio nazionale di secondo grado.

TITOLO III - COMMISSARIAMENTO

ARTICOLO 71

I Comitati Regionali/Interregionali, i Comitati Territoriali, le Leghe e le Aree di Attività a tutti i livelli possono essere commissariati secondo quanto previsto dall'Art 19 dello Statuto nazionale.

In caso di inerzia del livello regionale/interregionale territorialmente competente, il Consiglio Nazionale può deliberare il commissariamento di un Comitato territoriale.

La richiesta di commissariamento può essere proposta al Consiglio nazionale:

- dalla Direzione Nazionale:
- o da almeno il 30% dei componenti il Consiglio stesso;

Nella stessa seduta il Consiglio Nazionale, con delibera, nomina il Commissario, stabilisce la durata le funzioni e i poteri.

TITOLO IV – TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

ARTICOLO 72

I Comitati Territoriali sono tenuti a chiedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai soggetti collettivi che si affiliano i dati anagrafici e l'indicazione della disciplina sportiva praticata da ciascun socio.

I dati dei soci collettivi e individuali, opportunamente informatizzati, trascritti e conservati, devono essere messi a disposizione in via informatica dell'Ufficio tesseramento nazionale e del Comitato Regionale/interregionale territorialmente competente

I Collegi dei Garanti devono trasmettere alla sede nazionale tutte le decisioni assunte.

.



ARTICOLO 73

Delle riunioni di ogni organismo è redatto il verbale sintetico che deve contenere almeno gli atti e le deliberazioni, indicando l'oggetto della discussioni e coloro che vi hanno partecipato.

Ciascun componente dell'organismo può chiedere che nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni.

ARTICOLO 74

Allo scopo di assicurare la pubblicità degli atti, è garantito ad ogni socio che vi abbia interesse, l'accesso ai verbali delle riunioni degli organismi associativi.

Tale diritto si esercita mediante richiesta da formulare all'organismo direttamente interessato.

Chi presiede l'organismo è tenuto/a a consegnare copia dei documenti richiesti entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il diritto di accesso agli atti associativi è gratuito.

ARTICOLO 75 – ESCLUSIONE

Le disposizioni degli Artt. 73 e 74 non si applicano al Collegio dei Garanti.

TITOLO V - NORME PER LA FORMAZIONE

ARTICOLO 76- FINALITÀ ED OBIETTIVI

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto l'UISP organizza e gestisce la formazione professionale, l'aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere, soci.

L'UISP riconosce esclusivamente la formazione e l'aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 77

Le attività esercitate di cui all'Art2 dello Statuto devono svolgersi con l'impiego di educatori, tecnici, operatori, istruttori e animatori formati secondo la normativa di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 78 - I SOGGETTI

I comitati sono i soggetti competenti al rilevamento dei bisogni, al coordinamento, alla promozione ed alla verifica della formazione. Nello svolgimento di tali funzioni i comitati devono tenere conto del parere delle strutture di attività.

Per la gestione delle attività di formazione il Presidente Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di un coordinatore nazionale.

TITOLO VI – POTERI DI AMMINISTRAZIONE DEI LIVELLI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 79

Al Presidente nazionale, regionale/interregionale e territoriale è attribuito in via autonoma sulle materie non assegnate dallo statuto o dal presente regolamento alla competenza specifica di organi della Uisp, il potere di ordinaria amministrazione e, previa deliberazione del Consiglio del rispettivo livello, il potere di straordinaria amministrazione

ARTICOLO 80 - POTERI DI FIRMA - DELEGHE

Il Presidente nazionale, regionale/interregionale e territoriale può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali.

ARTICOLO 81

Le Leghe, Aree e Coordinamenti a tutti i livelli operano esclusivamente con conti correnti bancari o postali intestati e gestiti dall'UISP.

<u>ARTICOLO 82 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</u>



L'annualità dell'esercizio sociale per i diversi livelli viene stabilita dai rispettivi Regolamenti o con delibera del Consiglio competente ove questi non fossero stati approvati facendo riferimento all'anno solare (1/01 – 31/12) o all'anno sportivo (1/9 – 31/8).

L'esercizio sociale del livello nazionale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 83 - BILANCIO NAZIONALE DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione, predisposto dalla Direzione sulla base dei programmi, è deliberato dal Consiglio Nazionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a cui si riferisce.

I programmi delle attività e i relativi prospetti economici di Leghe, Aree, Coordinamenti e settori di attività dovranno pervenire all'amministrazione nazionale almeno 30 giorni prima la data di approvazione del bilancio.

Le Leghe, Aree, Coordinamenti e i settori di attività, conosciuto il bilancio preventivo, dovranno approvare ed inviare il proprio bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini e comunque in tempo per consentire il controllo dell'attività, le spese saranno di norma autorizzate in dodicesimi sulla base del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, nella misura massima di un dodicesimo per ogni mese e unicamente per la spesa corrente e per le spese necessarie ed inderogabili.

In tale ipotesi, comunque, la responsabilità circa i criteri di valutazione sulla necessità ed inderogabilità della spesa ricadono solidamente sul Presidente e qualora nominato sull'Amministratore.

ARTICOLO 84 BILANCIO DI PREVISIONE DEI COMITATI

I Comitati regionali/interregionali e territoriali approvano il proprio bilancio di previsione almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esercizio;

In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione le spese saranno di norma autorizzate in dodicesimi sulla base del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, nella misura massima di un dodicesimo per ogni mese e unicamente per la spesa corrente e per le spese necessarie ed inderogabili.

In tale ipotesi, comunque la responsabilità circa i criteri di valutazione sulla necessità ed inderogabilità della spesa ricadono solidamente sul Presidente e qualora nominato sull'Amministratore.

ARTICOLO 85 – BILANCIO NAZIONALE CONSUNTIVO

Il bilancio consuntivo è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note integrative e illustrative e deve contenere tutti i movimenti economici relativi all'attività dell'UISP compresi i bilanci delle Leghe, Aree e Coordinamenti.

Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Nazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

A fronte di particolari ed inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Le Leghe, Aree e Coordinamenti dovranno procedere alla redazione dei propri conti consuntivi entro il 28 febbraio.

Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili.

Il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.

ARTICOLO 86

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nazionale devono essere inviati ai Consiglieri almeno una settimana prima dello svolgimento del Consiglio Nazionale. I bilanci delle aziende nazionali della UISP, una volta approvati dagli organismi preposti, devono essere allegati al Bilancio Nazionale.



Il bilancio consuntivo è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note integrative e illustrative e deve contenere tutti i movimenti economici relativi all'attività dell'UISP compresi i bilanci delle Leghe, Aree e Coordinamenti.

I Comitati regionali/interregionali e territoriali approvano il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

A fronte di particolari ed inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili.

Il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio dei Revisori Contabili del rispettivo livello.

Il bilancio, unitamente all'inventario dei beni mobili ed immobili, deve essere trasmesso al livello superiore competente per territorio entro e non oltre 15 giorni dalla sua approvazione.

ARTICOLO 88 REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

La Direzione nazionale approva lo schema di Bilancio e i criteri di formazione dei bilanci, i criteri di rilevazione dei dati contabili.

Analogamente approva i criteri per l'attivazione di collaborazioni professionali, i criteri per i compensi e per i rimborsi spese.

TITOLO VII – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

ARTICOLO 89 – INCOMPATIBILITA'

Qualora si verifichi una delle incompatibilità previste dall'Art.27 dello Statuto, il Presidente del Comitato che ha rilasciato la tessera, autonomamente o su segnalazione, rivolge formale richiesta all'interessato perché elimini l'incompatibilità assegnando allo stesso un termine massimo di 30 giorni per provvedere.

Qualora alla scadenza di detto termine non sia stata eliminata la causa di incompatibilità, il Presidente del Comitato proporrà sulla questione una deliberazione del Consiglio Territoriale avanti il quale l'interessato potrà esporre le proprie ragioni.

L'eventuale dichiarazione di incompatibilità è trasmessa immediatamente al presidente dell'organismo/i di cui fa parte l'interessato in relazione alla incompatibilità.

Avverso la decisione può essere proposto ricorso al Collegio dei Garanti regionale/interregionale nei tempi e con le modalità previste dal presente regolamento.

In caso di inerzia del Presidente il Collegio regionale/interregionale, sollecitato il Presidente, provvede autonomamente.

in caso di inerzia del Collegio dei Garanti regionale/interregionale provvede il Collegio Nazionale dei Garanti.

Qualora l'interessato non provveda, così come richiesto, ad eliminare l'incompatibilità nei termini assegnati lo stesso decadrà dall'incarico cui è stato eletto o nominato per ultimo in ordine di tempo. In riferimento a quanto previsto dall'art. 27 comma 6 dello Statuto nazionale si specifica che l'ineleggibilità riguarda nella dizione "quanti" solo coloro i quali abbiano controversie giudiziarie come singoli soci e, sicuramente, esclude chi agisce in nome e per conto dell'associazione nella tutela di interessi dell'associazione stessa a tutti i livelli.

ARTICOLO 90 – INELEGGIBILITA'

Le candidature a tutti i livelli vanno accompagnate da una dichiarazione che attesti l'assenza di elementi di ineleggibilità previsti dallo Statuto.

ARTICOLO 91 – NORME TRANSITORIE

Le assemblee di Lega a tutti i livelli si debbono svolgere entro il 28 febbraio 2009.